



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2024, proposto da C. S. A. Centro Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 983730728C, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Frz S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorina Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Società Ambiente Frosinone - S.p.A., non costituita in giudizio;

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Formia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Ventotene, non costituito in giudizio;

S.A.F. - Società Ambiente Frosinone S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scalia, Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00857/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Frz S.r.l., della Regione Lazio, del Comune di Formia e di S.A.F. - Società Ambiente Frosinone S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO

Centro Servizi Ambientali (CSA) s.r.l. gestisce un impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi (codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b) nel Comune di Castelforte (LT), località Viaro, in forza della autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), resa con decreto del Commissario delegato dalla Regione Lazio 4 aprile 2008, n. 12, e rinnovata con determinazione dirigenziale del 26 luglio 2016, n. G08506, per la durata di sedici anni, a partire dal 4 aprile 2014, e quindi fino al 4 aprile 2030.

Con determinazione dirigenziale 1° dicembre 2017, n. G16605, la predetta a.i.a. del 26 luglio 2016 è stata modificata in senso sostanziale, mediante l'autorizzazione di un ampliamento dell'impianto, dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e dei quantitativi in ingresso sino a 150.000 t/anno.

Con determinazione dirigenziale 3 dicembre 2020, n. G14615, sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali, concedendosi un incremento del

10% della capacità di trattamento originaria, con riferimento esclusivo ai soli rifiuti urbani e speciali non pericolosi, comprensivi dei rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301.

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dalla società contro-interessata Rida Ambiente s.r.l. innanzi al T.a.r per il Lazio con il ricorso rubricato al n.r.g. 2276 del 2021, il cui oggetto è stato esteso, tramite motivi aggiunti, alle successive determinazioni dirigenziali 26 ottobre 2021, n. G13002, e 7 febbraio 2022, n. e G00151, con le quali la Regione Lazio, nel disporre l'avvio del riesame della citata a.i.a. del 26 luglio 2016, ha temporaneamente confermato la possibilità di trattare nell'impianto di Castelforte i citati rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301, rinviando all'esito del procedimento di secondo grado la verifica della corretta gestione degli stessi.

Con successiva delibera della Giunta regionale 12 maggio 2022, n. 290, l'impianto di CSA s.r.l. è stato inserito tra quelli intermedi abilitati al trattamento della frazione secca del rifiuto urbano e con delibera del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, la struttura di Castelforte è stata inclusa nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina.

I Comuni di Formia e di Ventotene, per il tramite dell'azienda pubblica da loro partecipata Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., in applicazione del principio di prossimità stabilito dall'art. 182, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per anni hanno conferito nel predetto impianto di Castelforte i propri rifiuti urbani indifferenziati (cod. EER 200301).

Con nota prot. n. 210 del 16 aprile 2015, CSA s.r.l. ha formulato a Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., società pubblica partecipata dai Comuni di Formia e di Ventotene, un'offerta per il conferimento dei rifiuti, il cui punto 11 delle condizioni generali di contratto prevede il rinnovo tacito annuale in ipotesi di mancata disdetta entro novanta giorni prima della scadenza, offerta che è stata accettata da FRZ s.r.l.. Le condizioni economiche del conferimento, originariamente pattuite in 100,07 euro/t. per l'anno 2015, sono state poi fissate a 182,19 euro/t., ai sensi dell'art. 29,

comma 2, l. reg. 4 settembre 1997 n. 28, con determinazioni dirigenziali regionali n. G03468 del 26 marzo 2015, n. G12096 dell'8 ottobre 2015, n. G11397 del 23 novembre 2021.

In data 24 aprile 2023 l'assemblea di FRZ s.r.l., con il consenso delle suddette Amministrazioni civiche, in attesa di formalizzare un accordo con Rida Ambiente s.r.l., il cui impianto si trova in Aprilia (LT), ha deciso di conferire i rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301 presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) della SAF s.p.a. ubicato in Colfelice (FR) (e quindi dislocato in un altro ATO), interrompendo il flusso in ingresso nello stabilimento di Castelforte. In particolare, la decisione in esame è stata assunta sulla base del fatto che: *a)* CSA s.r.l., con nota del 24 marzo 2023, ha segnalato la necessità di conferire i rifiuti ricevuti al di fuori del territorio regionale, a causa dell'esaurimento degli spazi disponibili presso l'impianto di Viterbo, chiedendo alla Regione Lazio l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'applicazione dei relativi extra-costi a carico dei Comuni di provenienza; *b)* la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G18322, del 21 dicembre 2022, su richiesta della stessa CSA s.r.l., aveva già fissato un extra costo previsionale di euro/ton. 52,00 da fatturare agli enti locali in aggiunta alla tariffa praticata per il periodo 1° novembre 2022-28 febbraio 2023, con eventuale proroga sino al 28 dicembre 2023; *c)* CSA s.r.l., con nota del 7 novembre 2022, aveva paventato possibili interruzioni del servizio per talune criticità esistenti presso il sito di Castelforte; *d)* l'impianto di CSA s.r.l. non è abilitato a ricevere la parte organica del rifiuto cod. EER 200301 prodotto in Formia e Ventotene, perché opera il solo trattamento meccanico (TM), mentre i due siti di trattamento meccanico biologico (TMB) più vicini sono quello di SAF s.p.a. a Colfelice, distante 48 km dalla sede aziendale, e quello di RIDA Ambiente s.r.l. ad Aprilia, che dista 103 km; *e)* SAF s.p.a. ha immediatamente offerto una tariffa di 207,66 euro/t., senza extra-costi, mentre RIDA Ambiente s.r.l. non ha ancora indicato le condizioni applicabili; *f)* il contratto con CSA s.r.l. è scaduto nel

2016.

Sulla base di tale decisione, con successiva determinazione GA n. 87/2023/RARI, del 22 maggio 2023, l'amministratore unico di FRZ s.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ha affidato a SAF s.p.a. il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati cod. EER 200301 sino al 31 dicembre 2023, per un importo stimato di euro 1.000.000,00, oltre IVA (CIG 983730728C).

Conseguentemente, con il ricorso di primo grado, CSA s.r.l. ha impugnato gli atti di affidamento del servizio a SAF, spa., lamentando:

I) violazione degli artt. 29-*octies*, comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 152 del 2006, 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 del 1998, dei § 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 5 agosto 2020, recante il piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, nonché del decreto commissariale n. 15 dell'11 marzo 2005, della delibera giuntale n. 516 del 18 luglio 2008 e della determinazione dirigenziale n. G18322 del 2022, oltre a incompetenza e carenza di attribuzione, eccesso di potere sotto vari profili;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione agli artt. 29-*octies*, comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 152 cit., 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 del 1998, dei § 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 2020 e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, nonché del decreto commissariale n. 15 del 2005, della delibera giuntale n. 516 del 2008 e della determinazione dirigenziale n. G18322 del 2022, oltre a eccesso di potere.

CSA ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dal mancato ottenimento dell'affidamento del servizio in esame.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 31 luglio 2023 e depositato il 1° agosto 2023, CSA s.r.l. ha impugnato il successivo contratto sottoscritto il 23 maggio 2023 tra FRZ s.r.l. e SAF s.p.a., per illegittimità derivata dai vizi inficianti i

provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

In particolare, con un unico complesso mezzo di gravame ha denunciato la violazione dell'art. 32, commi 8-13 e 63, comma 2, lett. c), *29-octies* comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 50 del 2016, 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 cit., dei §. 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 2020 e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, oltre a eccesso di potere sotto vari profili.

Anche in questo caso CSA ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente patito.

Nelle more del giudizio di primo grado, la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G11211, del 16 agosto 2023, ha chiuso il procedimento di riesame dell'a.i.a. in possesso di CSA s.r.l., autorizzandola ad installare bio-celle entro il 30 giugno 2024, e consentendole, nelle more, di ricevere rifiuti urbani indifferenziati aventi una frazione organica non superiore al 15%.

Il T.a.r., con la decisione 12 dicembre 2023, n. 857, ha dichiarato il ricorso principale e quello per motivi aggiunti inammissibile, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società pubblica resistente e da quella controinteressata.

Il giudice di primo grado ha, in subordine, dichiarato il ricorso di CSA improcedibile per effetto della sopravvenuta determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023.

CSA ha proposto appello.

Si sono costituiti nel giudizio di appello la Regione Lazio, il Comune di Formia, SAF s.p.a. e FRZ s.r.l., chiedendo di dichiarare l'appello infondato.

All'udienza del 13 giugno 2024 il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. ha rilevato, dandone atto a verbale, un possibile motivo di inammissibilità derivante dal superamento dei limiti massimi di estensione dell'atto di appello, in possibile violazione degli articoli 3 c.p.a. e 13-ter allegato II al c.p.a., invitando le parti ad

interloquire sul punto.

Conseguentemente, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.

Preliminarmente occorre osservare che l'atto di appello (di 81 pagine) supera ampiamente, al netto delle parti escluse ai sensi dell'art. 4, del D.P.C.S. n. 167/2016, i limiti dimensionali, constando di 144.193 caratteri (spazi esclusi) a fronte del limite di 70.000 caratteri.

Ai sensi dell'art. 13-ter, comma 2, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti devono redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016.

Il predetto decreto è stato adottato in data 22 dicembre 2016 e, all'articolo 3, comma 1, lett. b), prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell'epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva, degli spazi, e delle ulteriori parti indicate al successivo articolo 4.

Tale limite è derogabile ma, nella specie, non risulta richiesta la prescritta autorizzazione né in via preventiva (cfr. art. 6) né a sanatoria (cfr. art. 7).

Nel caso di specie, al netto dell'epigrafe e delle ulteriori parti escluse ai sensi dell'art. 4, il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del menzionato decreto, risulta utilizzato ed esaurito a p.41 dell'atto di appello.

Ne consegue che, a causa della violazione del citato art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., il Collegio procederà ad esaminare solo i motivi e le argomentazioni sviluppati nelle pagine rientranti nei suddetti limiti.

Recita, infatti, l'art. 13-ter, comma 5 dell'allegato II al c.p.a. che "Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione".

Tanto premesso, la parte appellante, dopo essersi limitata, con il primo motivo di appello, semplicemente ad affermare di avere ancora interesse alla decisione del presente giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., con il secondo mezzo di gravame deduce il difetto di ultra-petizione della sentenza gravata, la quale, nella prospettiva in esame, avrebbe utilizzato "motivazioni che travalicano sia l'oggetto del giudizio, sia quelle poste a base degli atti impugnati".

In particolare, la decisione gravata avrebbe integrato il vizio di ultra-petizione nella parte in cui ha affermato (al capo 2.5) che l'impianto CSA "non era idoneo al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati contenenti frazioni organiche superiori al 15%, quali sono quelli oggetto dell'affidamento controverso operato da FRZ s.r.l. a SAF s.p.a."

Nella prospettiva della società appellante, così statuendo, il giudice di primo grado avrebbe fatto discendere l'inidoneità dell'impianto della società appellante e la sua conseguente carenza di interesse a ricorrere, non dalla circostanza riportata negli atti impugnati, ovvero quella della inidoneità dell'impianto di CSA a trattare rifiuti indifferenziati EE 200301 in quanto impianto di mero trattamento meccanico (TM) e non di trattamento meccanico e biologico (TMB), ma perché *"già alla data emanazione della determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 ottobre 2021, dunque molto prima della proposizione del ricorso, l'impianto della ricorrente CSA s.r.l. non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene e che FRZ s.r.l. ha legittimamente deciso di conferire in altro impianto di trattamento idoneo"*.

Ne discenderebbe, a giudizio della parte appellante, che la sentenza impugnata, nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di *rationes*

decidendi che non trovano fondamento nell'impianto motivazionale degli atti amministrativi impugnati con il ricorso di primo grado, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a, e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

A sostegno dell'assunto la società appellante evidenzia che non competeva al giudice di primo grado nemmeno valutare gli effetti conseguenti al superamento della prevista soglia del 15%, in quanto, ai sensi degli artt. 5 comma 1 lett. p) e 29 *decies* comma 9, D.Lgs. 152/06, spetterebbe semmai alla Regione - nell'esercizio della sua non sindacabile discrezionalità tecnica - adottare eventuali provvedimenti di diffida e sospensione dell'attività dell'appellante, in assenza dei quali la stessa.

Sotto altro profilo, la parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che il ricorso proposto con il giudizio di primo grado, come integrato da quello per motivi aggiunti, sarebbe inammissibile e, in via subordinata, improcedibile per effetto della determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023, sul presupposto della carenza di interesse in capo alla appellante dovuta al fatto che "già alla data di emanazione della determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 ottobre 2021, dunque molto prima della proposizione del ricorso, l'impianto della ricorrente CSA s.r.l. non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene e che FRZ s.r.l. ha legittimamente deciso di conferire in altro impianto di trattamento idoneo.". Ad avviso di CSA, tale affermazione non troverebbe riscontro negli atti processuali, dai quali non emergerebbe alcuna prova in ordine al fatto che i rifiuti indifferenziati urbani codice EER 200301, conferiti dalla appellata FRZ srl e provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene, già a partire da ottobre 2021 e fino a maggio 2023, epoca del nuovo e contestato affidamento in favore della SAF s.p.a., contenessero una frazione umida superiore al 15%, con la conseguenza che non potevano essere quindi trattati dall'impianto della appellante

I motivi primo e secondo sono sostanzialmente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Osserva il Collegio che, contrariamente quanto ritenuto dalla parte appellante, la ragione per la quale la sentenza impugnata ha dichiarato la carenza di interesse di CSA discende dalla duplice circostanza per cui, per un verso il contratto di affidamento è scaduto e, per altro verso, l'impianto di CSA è stato ritenuto inidoneo in quanto privo di biocelle.

Entrambe le predette circostanze, come rilevato in maniera condivisibile dal giudice di primo grado, impedirebbero, da un lato, la possibilità di poter ottenere la reviviscenza del contratto scaduto e, dall'altro lato, la possibilità di poter ottenere l'assegnazione di un nuovo contratto avente ad oggetto un servizio che l'appellante non sarebbe in grado di offrire.

Come rilevato da Frz, nei suoi scritti difensivi, tale impianto motivazionale della sentenza impugnata non è stato oggetto di espressa impugnazione, ragione per la quale il primo motivo di appello si rileva inammissibile.

Passando ad esaminare il secondo motivo di appello, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto argomentato dalla società appellante, i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado si fondavano proprio sull'inidoneità tecnica dell'impianto di CSA a trattare rifiuti urbani indifferenziati intrisi di una significativa componente di frazione organica.

Al riguardo, si osserva che dalla piana lettura della determinazione 87/2023 si ricava che FRZ, nella sua qualità di produttore o comunque di gestore del rifiuto indifferenziato, fosse tenuta ad assicurare una gestione del rifiuto conforme alle esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 179 del Codice dell'Ambiente e che, proprio con riferimento a tale aspetto, FRZ aveva riscontrato che l'impianto di CSA era "tecnicamente insufficiente ad un idoneo trattamento ed alla chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti dai Comuni serviti dalla FRZ", in relazione ai rifiuti urbani indifferenziati in cui era presente una significativa componente di frazione

organica, i quali necessitano di un trattamento per il tramite di un impianto biologico e meccanico, mentre quello in dotazione della società appellante è un impianto solo meccanico.

Tale conclusione è, peraltro, del tutto coerente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la decisione 15 ottobre 2014, causa C-323/13, nella quale si è stabilito che il corretto trattamento del rifiuto da conferire in discarica presuppone il relativo trattamento meccanico-biologico.

La correttezza delle conclusioni cui è giunta FRZ è stata, inoltre, confermata anche dagli esiti delle analisi merceologiche, da cui si ricava incontrovertibilmente, per quanto si dirà oltre, l'inidoneità dell'impianto di CSA a trattare rifiuti contenenti una percentuale organica superiore al 15%.

Da tali considerazioni discende l'assenza nella decisione impugnata del dedotto vizio di ultra-petizione (e dei collegati vizi di violazione dei principi di corrispondenza del chiesto e pronunciato e di separazione dei poteri), essendosi il T.ar. limitato a valutare l'esito delle predette analisi merceologiche quale parametro della correttezza delle motivazioni degli atti impugnati.

Con il terzo motivo di appello CSA deduce l'erroneità del capo 2.4 della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che "già alla data emanazione della determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 ottobre 2021, dunque molto prima della proposizione del ricorso, l'impianto della ricorrente CSA s.r.l. non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene".

Ad avviso di CSA, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, la frazione organica del rifiuto indifferenziato di FRZ sarebbe stata, in media, inferiore al 15%, come attesterebbero le analisi merceologiche effettuate ogni tre mesi dalla stessa CSA.

Assume la parte appellata che il T.a.r non avrebbe dovuto fare riferimento alle

analisi merceologiche depositate da FRZ s.r.l., in quanto queste ultime sarebbero viziate dal fatto di non aver preso in considerazione, in applicazione dell'allegato 8 del decreto legislativo 36/2003, il parametro della media annua di frazione organica.

Il motivo non è fondato.

Come anticipato nel corso dell'analisi dei primi due motivi di appello, l'itinerario argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, lungi dall'affermare l'inidoneità degli impianti meccanici a trattare in generale rifiuti urbani indifferenziati (ad esempio quelli contenenti una scarsa presenza di frazione organica), si fonda sul condivisibile rilievo per cui l'impianto CSA, al tempo dell'affidamento contestato, non poteva ricevere i rifiuti oggetto dell'affidamento dal momento che questi presentavano una significativa percentuale di frazione organica che ne impediva il trattamento nell'impianto di Castelforte.

La conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, secondo cui nel caso in esame vengono in rilievo rifiuti caratterizzati da una significativa presenza di frazione organica, è riscontrata dalle analisi merceologiche disposte da FRZ in data 29.05.2023 e 19.06.2023.

A sostegno di questa conclusione rilevano, inoltre, gli accertamenti effettuati da ARPA, compendati nella nota 20945 del 25 marzo 2022, nella quale si rileva la mancata rispondenza dell'impianto della CSA s.r.l. alle migliori tecniche disponibili di settore, sia con riferimento alla gestione del rifiuto urbano indifferenziato 20 03 01, che veniva sottoposto ad una mera tritovagliatura, sia relativamente alla gestione del sottovaglio, contenente la frazione organica, avviato a smaltimento in discarica con codice CER 19 12 12 senza ulteriori trattamenti.

Dagli esiti di tali accertamenti derivava *per tabulas* l'inidoneità dell'impianto di Castelforte a trattare rifiuti contenenti una significativa percentuale di frazione organica, anche alla luce di quanto rilevato dalla Commissione della UE, nel procedimento di infrazione 2011/4021, in cui era stato evidenziato che “*un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione dei rifiuti*

indifferenziati da destinare a discarica che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana”.

Ad analoghe conclusioni era giunta, inoltre, la circolare del MITE del 2013, secondo cui “le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia”.

L'accertata inidoneità funzionale dell'impianto di Castelforte a trattare rifiuti contenenti una significativa percentuale di frazione organica non appare in alcun modo revocata in dubbio dalle analisi merceologiche svolte da CSA nei mesi e negli anni precedenti all'affidamento a SAF, le quali si rilevano, a ben vedere, inattendibili in quanto: i) sono state effettuate sui rifiuti in uscita dall'impianto CSA, a seguito del relativo trattamento, e non già sui rifiuti in ingresso; ii) non prendono in considerazione la percentuale di frazione organica rilevata sia nel rifiuto urbano tal quale che nel cd. sottovaglio; iii) i dati ISPRA prodotti proprio dalla stessa difesa CSA dimostrano come il Comune di Ventotene, nel 2020, aveva raggiunto una percentuale di di rd del 24,30%; nel 2021 del 34,34%, dunque ben al di sotto del valore del 65% al quale – la letteratura scientifica di settore – ricollega la presenza di rifiuto urbano indifferenziato a bassa soglia di putrescibilità; iv) non sono state eseguite da un laboratorio accreditato.

Più in radice, occorre rilevare che spetta al produttore del rifiuto e dunque, nel caso in esame a FRZ, la classificazione del rifiuto e l'individuazione degli impianti di trattamento. in quanto è competenza del produttore o detentore del rifiuto verificare le caratteristiche del rifiuto ed indirizzarlo al trattamento ritenuto più idoneo, atteso che solo il produttore o detentore del rifiuto è a conoscenza della fonte ed origine

del rifiuto e del processo che lo ha prodotto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non nutre dubbi di sorta in relazione alla inattendibilità delle analisi merceologiche di CSA prodotte nel giudizio, sulla base delle quali sono stati effettuati i conferimenti nella discarica di Viterbo.

Destituita di fondamento è, infine, l'affermazione della parte appellante, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del rifiuto indifferenziato nell'impianto TM di CSA, rilevarebbe la media annua di frazione organica inferiore al 15%.

Tale affermazione è, infatti, in primo luogo contraddetta dalle autorizzazioni regionali dell'impianto, che non fanno alcun riferimento ad una media annua di frazione organica del rifiuto.

Essa appare, in secondo luogo, non corretta già sul piano logico, in quanto esporrebbe al rischio, del tutto inaccettabile anche alla luce del principio di precauzione applicabile *ratione materiae*, che una volta accettato un carico di rifiuto indifferenziato con una frazione organica superiore al 15%, i successivi carichi di rifiuti non consentano di restare nella media annua inferiore al 15%.

Neppure può rilevare per giungere a diverse conclusioni, contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante, l'allegato 8 del decreto legislativo 36/2003, in quanto quest'ultimo regola l'ammissibilità senza trattamento dei rifiuti indifferenziati in discarica e non negli impianti TM.

In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellate.

I motivi esposti da pag. 41 in poi non vengono esaminati per le ragioni in precedenza esposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in

motivazione.

Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila), oltre accessori di legge, pro quota, in favore della Regione Lazio, del Comune di Formia, di SAF s.p.a. e FRZ s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere, Estensore

Rosario Carrano, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Furno

IL PRESIDENTE

Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO